

ATTO COSTITUTIVO – UNIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE - UNAPED



PREMESSO CHE

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge 4 del 2013 che recita: *“Forme aggregative delle associazioni. In vigore dal 10 febbraio 2013 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica. 2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità. 3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni”*.

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di agosto si conviene e si stipula quanto segue:

I signori:

- PISERA' DAVIDE nato a Lamezia Terme (CZ) il 07/11/1990 – **Presidente Nazionale “Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori” – AINSPED**, cf.: 96042880797
- BELLISARIO GIAN LUCA nato a Lanciano (CH) il 14/08/1968 – **Presidente Nazionale “Associazione Nazionale Italiana Pedagogisti” – ANIPED**, cf.: 90034180696
- MAURO MARIA GIOVANNA nata a Agrigento (AG) il 07/05/1968 – **Presidente Nazionale “Associazione Italiana Pedagogisti” – AIPED**, cf.: 93058510848

Costituiscono l'Associazione di natura Federativa denominata “UNIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE - UNAPED” con sede pro-tempore in Lanciano (CH), Via Martiri VI Ottobre, 22 – 66034.

L'Associazione è disciplinata da uno Statuto composto da 25 articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. In particolare, detto Statuto, stabilisce che il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci ordinari effettivi e versano nelle casse dell'associazione la quota di 300 euro ciascuno, e gli stessi riuniti in assemblea eleggono:

il signor PISERA' DAVIDE alla carica di **Vicepresidente**

la signora MAURO MARIA GIOVANNA alla carica di **Vicepresidente**

il signor BELLISARIO GIAN LUCA alla carica di **Presidente**

Il Consiglio Nazionale, l'Assemblea dei soci, la Giunta Esecutiva, i Centri Pedagogici Territoriali, il Comitato Tecnico Scientifico, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei revisori

legali dell'Associazione federativa, saranno composti in base ad apposite nomine e incarichi ai sensi dello Statuto, conforme alla Legge 4/13.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge. Il Presidente o un suo delegato (nella fattispecie la Dott.ssa Maria Giovanna Mauro di cui sopra) viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie alla registrazione e al deposito dell'atto costitutivo presso gli uffici preposti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.


Si allega lo Statuto della "UNIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE - UNAPED"

Letto, approvato e sottoscritto

PISERA' DAVIDE nato a Lamezia Terme (CZ) il 07/11/1990 - Presidente Nazionale "Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori" - AINSPED, cf.: 96042880797



BELLISARIO GIAN LUCA nato a Lanciano (CH) il 14/08/1968 - Presidente Nazionale "Associazione Nazionale Italiana Pedagogisti" - ANIPED, cf.: 90034180696



MAURO MARIA GIOVANNA nata a Agrigento (AG) il 07/05/1968 - Presidente Nazionale "Associazione Italiana Pedagogisti" - AIPED, cf.: 93058510848



Lanciano, 19 agosto 2021

Registrato
ad Agrigento
al N. 1341
Serie 3
il 19 AGO, 2021
versate € 200,00



* I Funzionario (*)
Giuseppe Cavaleri
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Gianfranco Antico

Statuto U.N.A.PED.

**UNIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
PEDAGOGICHE**

Approvato dall'Assemblea degli Associati Costituenti il 4 Agosto 2021

LOGO UFFICIALE UNAPED



Art. 1: COSTITUZIONE - SEDE – DURATA – LOGO


Ai sensi dell'Art. 3 Comma 3, della Legge 4/13: *“Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni”*, è costituita un'associazione in forma federativa denominata **“UNIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI PEDAGOGICHE”**, in forma abbreviata U.N.A.PED, apartitica e senza fine di lucro.

- La U.N.A.PED. (da ora in poi denominata Federazione), ai sensi dell'Art. 4 comma 4 della Legge 4/13:
 - o Pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
 - o Il rappresentante legale dell'associazione professionale, nella fattispecie della forma aggregativa, garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
 - o Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
- La Federazione ha sede legale coincidente con quella del Presidente Nazionale Pro-tempore.



- La Federazione con apposito regolamento interno può promuovere la costituzione di coordinamenti territoriali, definiti: Centri Pedagogici Territoriali.
 - La Federazione con apposito regolamento interno può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi in Italia e all'Estero.
- La Federazione ha durata illimitata, salvo scioglimento a firma del 100% dei soggetti costituenti.
- **Il logo della federazione è il seguente:**

Il Logo è in formato vettoriale



Il logo, che si deposita unitamente al presente statuto, è in formato vettoriale e, pertanto, è da intendersi in infinite dimensioni ed è di proprietà esclusiva di UNAPED.

Art. 2: SCOPI

- La Federazione riunisce, in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione, le Associazioni Nazionali di Categoria Educative e Pedagogiche ai sensi della Legge 4/13, le libere associazioni professionali e/o culturali di Educatori e Pedagogisti: di genitori, di studenti universitari in ambito educativo e pedagogico, di Istituti Scolastici, di case famiglia e di altri Enti, pubblici o privati, che operino in ambito educativo, le rappresenta in ambito Europeo, Nazionale e Regionale ad ogni livello di intervento, quale autonoma parte sociale, restando di competenza delle rispettive associazioni la rappresentanza delle singole categorie professionali nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- La Federazione rappresenta le istanze delle associazioni aderenti agendo in piena indipendenza e imparzialità, supportando operativamente e metodologicamente le attività delle parti costituenti, purché in linea con lo Statuto e col Codice Deontologico Professionale.
- La Federazione svolge funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali, educative e pedagogiche, di cui alla Legge 205/17 e s.m.i., rappresentate dalle associazioni aderenti e degli altri iscritti, finalizzate alla divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse, anche al fine di promuovere il sistema di attestazione previsto dall'articolo 7 della legge 4/2013 nonché il riconoscimento/accreditamento delle attività formative da essa erogate ed erogate dalle associazioni ad Essa aderenti presso il Ministero dell'Istruzione (alle condizioni espressamente previste dal MIUR (attualmente piattaforma sofia), ovvero per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico negli ambiti e nei settori trasversali specifici riportati dal regolamento ministeriale, nonché presso il Ministero della Salute, presso il Ministero delle Giustizia, presso i Tribunali Civili e Penali, Tribunali per Minorenni, Consiglio Nazionale Forense, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministeri oggetto di competenza per la valorizzazione, in diverse forme, della funzione professionale e dell'identità del Pedagogista e dell'Educatore, presso Enti accreditati dallo Stato, Regioni, Amministrazioni Comunali, Agenzie Pubbliche e Private, per accrescere le prospettive di sviluppo ed il riconoscimento professionale degli Educatori e Pedagogisti.
- La Federazione si propone come "Soggetto Federativo interlocutorio e maggiormente rappresentativo", senza rappresentanza esclusiva, bensì maggioritaria, della categoria





professionale, nei confronti di Governo, Ministeri, Enti Locali ed Altri Soggetti Istituzionali, per la valorizzazione ed il costante riconoscimento della Pedagogia in tutte le sue declinazioni professionali.

La Federazione si propone, altresì, di sviluppare le funzioni previste per le forme aggregative di cui alla legge 4/2013, nell'interesse delle associazioni aderenti, sempre nell'ambito delle professioni educative e pedagogiche di cui alla Legge 205/17 e, laddove possibile, degli altri aderenti.

- La Federazione promuove presso le associazioni aderenti, che ne facciano richiesta, forme e strumenti di garanzia a tutela degli utenti e dei consumatori, tramite apposito sportello.
- La Federazione sostiene il sistema professionale duale, favorendo e promuovendo la sua corretta applicazione per la realizzazione di un più efficace, qualificato e competitivo sistema professionale, occupazionale ed assistenziale.
- La Federazione può aderire ad altre organizzazioni, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal presente Statuto e, comunque, compatibili con le leggi italiane, nella fattispecie sempre nell'ambito delle professioni educative e pedagogiche di cui alla Legge 205/17 e s.m.i., ed eventuali ulteriori leggi in materia.
- La Federazione assiste le associazioni aderenti per il raggiungimento dei requisiti necessari ad ottenere i propri obiettivi in ogni sede.
- La Federazione promuove le funzioni di rappresentanza sindacale per le associazioni aderenti che ne facciano richiesta, attraverso accordi all'uopo stipulati con soggetti terzi.
- La Federazione promuove, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a favorire gli iscritti alle associazioni aderenti, comprese forme di previdenza, assistenza integrativa e assicurazione per i rischi professionali, attraverso accordi all'uopo stipulati con soggetti terzi.
- La Federazione promuove le pari opportunità sia al proprio interno che nel mercato del lavoro e nella società civile.



- La Federazione promuove l'aggregazione, in forma federativa, di tutte le Associazioni di Educatori e Pedagogisti presenti sul territorio italiano ed europeo che operino in riferimento alle professioni educative e pedagogiche prioritariamente afferenti alla Legge 205/17 nonché dei movimenti e delle associazioni culturali, socio pedagogiche e/o di genitori ut supra specificato.
- La Federazione promuove attività di aggiornamento e di formazione di Educatori, Pedagogisti e di altri soggetti interessati al sapere pedagogico, sia in forma diretta che indiretta, in modo non formale, formale ed informale nell'intento di valorizzare la professione che sia essa esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente ai sensi del comma 4, dell'art. 1 della Legge 4/13 e del comma 3) dell'art.2 delle legge 4/13, in ottemperanza della Legge 205/17 e s.m.i.
- La Federazione si riserva di intraprendere e disciplinare ulteriori iniziative o determinazioni non indicate sul presente statuto, attraverso regolamenti interni, regolarmente approvati, che saranno resi pubblici anche sul sito istituzionale, sempre in coerenza con gli scopi statutari e con i principi fondativi.

Art. 3: STRUMENTI A TUTELA E GARANZIA DELL'UTENZA

La Federazione promuove strumenti a tutela e garanzia dell'utenza nelle modalità e procedure previste da delibere del consiglio direttivo. Tali strumenti possono essere messi a disposizione delle associazioni aderenti, che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 4: ASSOCIATI

Possono essere ammesse alla Federazione, previa approvazione insindacabile del Consiglio Nazionale, le Associazioni Professionali di Categoria istituite ai sensi della Legge 04/13 che ne facciano richiesta, le Federazioni di Associazioni Professionali, che ne facciano richiesta, il cui Statuto, i regolamenti e il Codice Deontologico non siano in contrasto con le finalità dell'UNAPED e che ne condividano in toto gli scopi, Associazioni di genitori e supporto alla genitorialità, enti pubblici e privati, cooperative.

- **Soci ordinari:** sono le Associazioni Nazionali di Categoria Professionale in possesso di uno statuto legalmente depositato e dotate di codice fiscale che identifichi le attività




professionali di riferimento, presenti in almeno 3 regioni italiane, preferibilmente iscritte nel sito web del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013 o che ne abbiano fatto richiesta documentata e non abbiano nel proprio Consiglio Nazionale soggetti con carichi pendenti, condanne penali e/o debiti con la giustizia. A partire dalla entrata in vigore del presente Statuto, i nuovi soci richiedenti dovranno produrre, per ogni rappresentante delle Associazioni Nazionali aderenti alla Federazione, la certificazione dei carichi pendenti da rinnovarsi ogni 3 anni. Le Associazioni Nazionali di Categoria Professionale che compongono la Federazione, posseggono diritto di voto, e possono indire tavoli operativi nazionali, regionali e locali, sia nel pubblico che nel privato, a maggioranza del 66% degli aventi diritto al voto, previo consenso del Consiglio Nazionale. Ogni Presidente delle Associazioni aderenti, o componente sostitutivo da esso nominato, possiede diritto di voto in Assemblea degli Iscritti;

- **Soci sostenitori:** le Associazioni ed i movimenti di Educatori e Pedagogisti, non afferenti alla Legge 4/13, ma che operino concretamente in ambito educativo e pedagogico, se regolarmente iscritte alla Federazione, hanno diritto di voto al pari degli altri iscritti ordinari;
- **Soci straordinari:** gli altri soggetti che operano in ambito educativo e pedagogico, comunque costituiti, ma non definibili come indicato all'articolo 4 possono aderire alla Federazione, senza diritto di voto, in quanto interessati a promuoverne le iniziative attraverso specifico protocollo d'intesa da deliberare in sede di consiglio nazionale.

Art. 5: OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato è tenuto:

1. a rispettare le norme del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci Costituenti;
2. ad accettare il Manifesto Costitutivo e gli scopi della Federazione;
3. ad uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sui temi oggetto del presente Statuto;
4. a diffondere presso i propri associati le iniziative e le informative della Federazione
5. ad assolvere nei tempi e nei modi richiesti dal Consiglio Direttivo al pagamento della quota associativa annuale.



Art. 6: AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

1. La richiesta di ammissione ad associato deve essere indirizzata a mezzo posta elettronica ordinaria, PEC, raccomandata A/R o apposito regolamento riportato nel sito internet istituzionale, al Presidente Nazionale, ed essere corredata dai documenti stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
2. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda ed i documenti allegati, delibera sull'ammissione del nuovo associato e ne motiva l'eventuale non accettazione.
3. Al fine di formalizzare l'iscrizione alla Federazione, a seguito della delibera di ammissione al coordinamento, l'associato è tenuto al pagamento della quota di iscrizione annuale.
4. L'iscrizione all'associazione federativa UNAPED può essere effettuata in qualsiasi momento ma ha validità per anno solare ovvero scade sempre il 31 dicembre di ogni anno. Resta ferma la facoltà di libero recesso anticipato del Socio, nel rispetto delle norme statutarie, senza che egli, però, abbia diritto al rimborso della quota eventualmente già versata.

Art. 7: CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La perdita della qualità di associato avviene per recesso o per decadenza.
2. Il recesso dal rapporto associativo avviene per volontà espressa dell'associato comunicato in forma scritta ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. La decadenza avviene:
 - per morosità;
 - per il venir meno dei requisiti richiesti per l'adesione;
 - per comportamenti contrari al presente statuto, al codice deontologico, ad eventuali regolamenti ed agli scopi e/o alle iniziative deliberate dalla Federazione o per atteggiamento ed azioni lesive dell'immagine della stessa.
4. Il caso previsto al punto 1 del comma 3 è disciplinato all'articolo 10, comma 2 del presente statuto.
5. Nel caso previsto dai punti 2) e 3) comma 3, il parere del Consiglio Direttivo è insindacabile. In questo caso, il Consiglio direttivo, può liberamente decidere se rimettere gli atti al Collegio dei Probiviri per le valutazioni del caso e l'applicazione degli eventuali provvedimenti.

Art. 8: RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie dell'associazione derivano da:

- a. quote associative annuali;
- b. quote di iscrizione di nuovi associati;
- c. eventuali contributi suppletivi degli associati;
- d. lasciti e donazioni, purché non rappresentino ostacoli all'indipendenza e alla autonomia e la loro accettazione non sia in contrasto con gli scopi della Federazione stessa;
- e. proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Federazione;
- f. contributi di enti ed Associazioni terze.

Art. 9: QUOTE ASSOCIATIVE

- Le quote annuali dovute da ogni associato vengono determinate, inizialmente, ovvero al momento del presente atto costitutivo e statutario, della misura di € 300 annui (anno solare), riservando al Consiglio Direttivo la rivalutazione di detta quota di anno in anno;
- Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì che, per il primo anno dalla costituzione della presente Federazione, la quota di iscrizione per le Associazioni di Categoria riconducibili o costituite ai sensi della Legge 4/13 è pari ad € 300, mentre per ciascun altro soggetto iscritto, diverso da quelli identificabili ai sensi della Legge 4/13 od in base ad essa costituite, la quota da versare è pari ad € 150 e la sua durata è disciplinata dal comma 4) art 6) del presente statuto;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di deliberare e comunicare eventuali variazioni della quota associativa nel corso dell'esercizio finanziario che si conclude il 31 dicembre di ogni anno solare;
- Ai sensi del' Comma 4) dell'art 6) del presente statuto, l'associato deve, quindi, considerare scaduta la propria quota associativa il 31 Dicembre di ogni anno e deve quindi corrispondere la quota annuale di rinnovo entro il 7 Gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza. Il Consiglio Direttivo può sospendere dalle attività della Federazione l'associato che non abbia provveduto al versamento della propria quota associativa entro il 28 febbraio successivo al termine dell'esercizio finanziario precedente. Permanendo

l'inadempienza, dopo la messa in mora formale all'associato, il Consiglio Direttivo delibera e dà comunicazione della cessazione del rapporto associativo per morosità.

La richiesta e l'utilizzo di eventuali contributi finalizzati ad azioni, attività, eventi straordinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo ed hanno sempre carattere volontario.

Art. 10: ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

- a. I Soci Fondatori costituiscono il Primo Consiglio Nazionale. Tra di essi, uno svolge la funzione di Presidente Nazionale dell'Associazione Federativa UNAPED e gli altri due svolgono la carica di Vicepresidenti con funzioni Vicarie. I Soci Fondatori, cessato il proprio mandato in seno al Primo Consiglio Nazionale, se non candidati ed eletti a ricoprire altre cariche associative, svolgeranno permanentemente l'incarico di probiviri in seno all'apposito Collegio dei Probiviri, salvo dimissioni scritte;
- b. Il Presidente del Consiglio Nazionale, il quale dura in carica 3 anni a partire dalla sua prima elezione o nomina. Il mandato è rinnovabile per due mandati consecutivi.
- c. Il Consiglio Nazionale dura in carica 4 anni ed è costituito da un numero complessivo minimo pari a 3 Membri e massimo di 5 Membri, eletti dall'Assemblea dei Soci (fatto salvo il Primo Consiglio direttivo costituito dai Soci Fondatori);
- d. L'assemblea dei Soci, costituita da massimo n.2 rappresentanti per ciascuna associazione aderente e da Essa indicati e comunicati (oltre, eventualmente, al presidente di turno dell'associazione UNAPED);
- e. La Giunta Esecutiva, costituita da un numero pari a 3 Membri componenti o eletti dal Consiglio Nazionale;
- f. Il Tesoriere, eletto dal Presidente Nazionale;
- g. I Centri Pedagogici Territoriali, che si configurano come coordinamenti territoriali della federazione e sono costituiti da un numero di Membri pari al numero di Associazioni presenti sul territorio, che rappresentino, ciascuno, una diversa Associazione iscritta nella Federazione UNAPED, salvo diversa delibera del Consiglio Nazionale. Tra di essi, è presente un Membro eletto dal rispettivo Consiglio Pedagogico Territoriale, che svolge la funzione di coordinatore;
- h. Il Comitato Tecnico Scientifico, costituito da un numero massimo di 5 Membri;
- i. Il Collegio dei Probiviri, costituito da un numero massimo di 3 Membri;
- j. Il Collegio dei Revisori Legali, costituito da un numero massimo di 3 Membri.



Art. 11: L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci (da ora in poi Assemblea), è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa nella misura di n. 2 rappresentanti per ogni Associazione. Essa è l'Organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all'esistenza ed alle attività della Federazione:

1. All'assemblea partecipano il Presidente della Associazione aderente e un suo delegato, purché iscritto all'Associazione di riferimento aderente alla Federazione;
2. L'assemblea si riunisce con convocazione del Presidente Nazionale. La convocazione deve pervenire agli associati via mail con preavviso di almeno 15 giorni. Nella comunicazione, oltre all'ordine del giorno, può essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà essere fissata anche nello stesso giorno, a distanza di non meno di un'ora dalla prima;
3. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 66% degli associati;
4. Ogni associato potrà rappresentare, in forza di delega scritta, solo un altro socio federato;
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con il voto favorevole del 50% più uno dei presenti;
6. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per la validità della costituzione della Assemblea Straordinaria occorre la presenza di almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa;
7. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e, successivamente, del rendiconto consuntivo nonché per l'elezione, a scadenza, degli organi associativi di nomina assembleare;
8. Le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza, tranne quelle riguardanti le modifiche al presente Statuto che dovranno contare sul voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
9. Di norma, le votazioni per le elezioni del Consiglio direttivo e del Presidente sono effettuate a scrutinio palese o segreto;
10. Nelle votazioni ogni associato ha diritto ad un voto per:
 - o l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori;
 - o L'approvazione dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi;

- o Le modifiche allo Statuto;
- o Lo scioglimento dell'associazione.

Art. 12: IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il consiglio Nazionale:

- È composto da un minimo di 3 e da un numero massimo di 5 Membri complessivi che siano rappresentanti delle diverse associazioni iscritte all'UNAPED, ovvero dal Presidente dell'Associazione di riferimento e da un altro Membro indicato dalle singole associazioni iscritte alla Federazione, purché in regola con il versamento della quota annuale.
- Tra di essi saranno eletti il Presidente Nazionale e Consiglieri Nazionali coloro che, candidatisi in liste contrapposte, riporteranno il numero maggiore di voti espressi, così come disciplinato dal regolamento elettorale che l'UNAPED avrà predisposto;
- Il numero esatto dei Consiglieri può variare e, in questo caso, viene stabilito dall'Assemblea dei Soci nell'ultima seduta svoltasi prima di quella chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio, a quel momento in regola con il pagamento delle quote sociali;
- I Coordinatori dei Centri Pedagogici Territoriali sono invitati a partecipare ai lavori del consiglio direttivo senza diritto di voto;
- Il Coordinatore del Comitato Scientifico è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio senza diritto di voto, salvo nel caso di discussione su punti che possano riguardare o richiedere il parere del Comitato Tecnico stesso;
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare;
- Il Consiglio Direttivo è convocato almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione si riduce a tre giorni;
- La convocazione è effettuata tramite e-mail;
- Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche nella modalità della videoconferenza;



- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede;
- Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno una volta l'anno, per la predisposizione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo;
- Al Consiglio Direttivo compete di:
 - a. dare attuazione agli indirizzi e agli scopi indicati nello Statuto e nei regolamenti;
 - b. dare attuazione agli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
 - c. curare l'ordinaria amministrazione;
 - d. proporre all'assemblea le modifiche dello Statuto;
 - e. approvare i regolamenti operativi e il Codice Deontologico;
 - f. predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - g. redigere la relazione annuale, con il programma di attività, che vanno approvati dall'Assemblea degli Associati;
 - h. proporre e realizzare progetti;
 - i. approvare la costituzione di coordinamenti territoriali;
 - j. costituire apposite commissioni consultive o di studio;
 - k. conferire incarichi e nominare esperti;
 - l. predisporre e/o approvare accordi con altre strutture di rappresentanza e non;
 - m. decidere l'ammissione di nuovi associati;
 - n. proporre le quote annuali e le quote volontarie;
 - o. eleggere i Vicepresidenti, uno dei quali con delega vicaria e il tesoriere, su proposta del Presidente Nazionale, fatte salve le norme transitorie in calce al presente statuto.
 - p. approvare le proposte motivate di cooptazione presentate dal Presidente Nazionale;
 - q. realizzare ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi del coordinamento.
 - r. altro che venisse deliberato;
- I componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni, per revoca da parte degli organi dell'associazione che li ha designati o per assenza dalle sedute del consiglio che si protragga per più di due volte consecutive senza giustificato motivo. La decadenza non volontaria è deliberata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 13: IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente e formalmente la Associazione Federativa nei confronti dei terzi, anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
2. Il Presidente, anche su richiesta del Consiglio Nazionale, delega alcune delle sue funzioni agli altri consiglieri e monitora la regolare esecuzione secondo il Codice Deontologico e i regolamenti interni della Federazione;
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi compiti saranno svolti dal Vicepresidente Nazionale;
4. In caso di dimissioni del Presidente, il vicepresidente Nazionale, lo sostituisce fino alla prima assemblea utile, che dovrà essere convocata entro 30 giorni dalle dimissioni.
5. Il Presidente può essere ammonito e/o sfiduciato per cattiva condotta, trasgressione del Codice Deontologico e non ottemperanza delle norme statutarie dalla maggioranza assoluta del Consiglio Nazionale o con apposita delibera dei Soci Costituenti.

Art. 14: IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della tesoreria, sorveglia il buon andamento amministrativo della Federazione redige i rendiconti consuntivi e preventivi e li sottopone al consiglio direttivo. È in carica per 4 anni, ed il suo mandato potrà essere rinnovato per non più di 4 mandati consecutivi.

Art. 15: LA GIUNTA ESECUTIVA

- Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere costituiscono la Giunta Esecutiva;
- Compito specifico della giunta esecutiva è quello di coadiuvare il presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente per l'analisi e l'aggiornamento collegiale dei problemi operativi, dei programmi e dei risultati; collabora con il Presidente per la predisposizione dell'ordine del giorno e dei consigli direttivi, discute e decide su problemi di ordine operativo e di particolare urgenza;
- Le decisioni della Giunta Esecutiva devono essere portate a conoscenza di tutti i consiglieri.



Art. 16: I COORDINAMENTI TERRITORIALI

I Coordinamenti Pedagogici Territoriali o Centri Pedagogici Territoriali, sono istituiti con delibera del Consiglio Direttivo che ne determina le funzioni, l'organizzazione e il rapporto con la Federazione, in coerenza con le normative regionali e nazionali.

Art. 17: IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative della Federazione;
2. Il Consiglio Direttivo Territoriale elegge il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, su delega del Consiglio Nazionale, il quale, entro 30 gg dalla nomina, provvede a segnalare al Consiglio Direttivo stesso i nominativi dei componenti da lui individuati per l'eventuale ratifica della nomina.
3. Al Comitato Tecnico Scientifico non possono partecipare rappresentanti che occupino posizioni in associazioni antagoniste della Federazione o espressione di queste, che gestiscono attività che possano essere antagoniste alle attività svolte dalla stessa, ancorché quando queste possano porre in essere condizioni di abuso nella competizione sul mercato nella gestione di particolari servizi. I componenti del Comitato devono sottoscrivere impegno di riservatezza.

Art. 18: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti;
2. Il Collegio elegge al suo interno il Coordinatore;
3. Il Collegio dei Probiviri secondo la procedura disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale delibera la decadenza, l'ammonizione e/o la sospensione di un socio insieme alle sanzioni previste dal Codice deontologico;
4. Il Collegio interviene:
 - quale organo giudicante e deliberante su tutte le violazioni del presente Statuto e del Codice Deontologico sottoposte alla sua attenzione;
 - al fine di dirimere le controversie associative;
5. Il Collegio interviene e delibera su richiesta del Consiglio Direttivo, come da art. 8 del presente Statuto;

1. Il Collegio interviene e delibera su richiesta del candidato non accolto, come da art. 7 comma 3 del presente Statuto.

Art. 19: IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

1. Il Collegio dei Revisori Legali si compone di tre membri effettivi e due supplenti;
2. Il Collegio elegge al suo interno il Coordinatore;
3. Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il supplente più anziano;
4. Qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dall'assemblea, il Coordinatore provvederà all'integrazione mediante libera cooptazione;
5. Al Collegio dei Revisori competono le attribuzioni ed i compiti previsti dal codice civile: in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei rendiconti preventivi e della documentazione contabile, inoltre predispone la relazione al rendiconto consuntivo che deve essere presentata all'assemblea in sede di approvazione dello stesso. Il Collegio presenta, altresì, all'Assemblea una relazione tecnico contabile sull'attività svolta dal coordinamento.

Art. 20: DISPOSIZIONI COMUNI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Tutte le cariche hanno una durata di 4 anni ad eccezione di quella di presidente Nazionale che ha una durata pari a 3 anni, fatte salve le norme transitorie di cui in calce al presente statuto.
2. La carica di Presidente è rinnovabile per non oltre due mandati consecutivi, quella di Consigliere per non oltre quattro mandati consecutivi;
3. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, salvo la possibilità di accedere, su delibera del Consiglio Nazionale, ad eventuali rimborsi spese debitamente documentati;
4. Le cariche di Presidente, di Consigliere, di Proboviro e di Revisore Legale sono incompatibili tra loro.

Art. 21: MODALITÀ' PER LA FORMULAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Ogni associato in regola con i pagamenti delle quote associative ha il diritto di esprimere, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di indizione dell'Assemblea, candidature alle cariche elettive di soggetti che ricoprono all'interno della propria organizzazione un incarico apicale, ad





eccezione dei Proviviri e dei Revisori Legali e garantiscano la disponibilità di tempo necessario all'espletamento dell'incarico.

2. Le candidature che la Segreteria della Federazione giudicherà rispondenti a quanto stabilito nel comma precedente, sono segnalate a tutti gli associati, al più tardi entro cinque giorni dalla data antecedente Assemblea.

Art. 22: MODALITÀ' PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Per l'elezione del presidente i candidati devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti. Se non si raggiunge la maggioranza, si procede con il ballottaggio tra i due candidati più votati sino a quando uno dei due non raggiunga la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Per l'elezione del consiglio direttivo e del collegio dei proviviri e a quello dei revisori legali, ogni associato ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari ai 2/3 del numero degli eleggibili. Le schede di votazione con un numero di preferenze maggiore sono nulle.
3. Al consiglio direttivo, al collegio dei revisori legali e a quello dei proviviri sono eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti. Tutta la documentazione relativa alla determinazione della lista dei candidati ed alle votazioni è consultabile dagli associati nella sede dell'associazione ovvero sul sito internet istituzionale.
4. Lo spoglio delle schede per l'elezione del presidente, del consiglio direttivo, dei revisori legali e del collegio dei proviviri, viene effettuato nel corso dell'assemblea da una commissione composta da tre associati scelti dall'assemblea per alzata di mano su proposta del presidente dell'assemblea.

Art. 23: GESTIONE DELLA ASSOCIAZIONE FEDERATIVA

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Federazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed il libro degli associati.
2. Le comunicazioni tra l'associato e il coordinamento sono valide se effettuate per e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dall'associato stesso.
3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo porta in approvazione il rendiconto consuntivo del precedente esercizio nonché il rendiconto preventivo per l'esercizio successivo.

- 
4. I rendiconti ed i libri sociali restano depositati unicamente presso la sede della Federazione, ove possono essere consultati dagli associati.
 5. La Federazione ha obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 6. L'adesione alla Federazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua, salvo che su base volontaria e per necessità straordinarie.
 7. I versamenti effettuati non sono restituibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione della Federazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
 8. In caso di scioglimento sia la Federazione che i coordinamenti territoriali hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ad altre associazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24: NORME TRANSITORIE

1. Il Primo Consiglio Direttivo della Federazione è costituito dai Soci Fondatori indicati nell'atto di costituzione, dei quali uno svolge la funzione di Presidente Nazionale e, gli altri due, sono Consiglieri Nazionali con carica di Vicepresidenti con funzioni vicarie. Nella fattispecie, all'atto della costituzione della Federazione, si nomina Presidente Nazionale UNAPED pro-tempore il Dott. Gian Luca Bellisario – CF: BLLGLC68M14E435D – nato a Lanciano il 14.08.1968 e residente in 66034 Lanciano alla Via Martiri VI Ottobre, 22 - attualmente Presidente Nazionale A.N.I.PED – Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti – www.aniped.it;
 - La Dott.ssa Maria Giovanna Mauro – C.F. MRAMGV68E47A089L – nata ad Agrigento il 07.05.1968 e residente in 92100 Agrigento in via Rolando Lanari, 5 – attualmente Presidente Nazionale A.I.PED. – Associazione Italiana Pedagogisti – www.aiped.it, in qualità di Vicepresidente Nazionale UNAPED con funzioni vicarie;
 - Il Dott. Davide Piserà – CF: PSRDVD90S07M208B – nato a Lamezia Terme il 07.11.1990 e residente in 89814 Filadelfia in Contrada Zagheria, 11 – attualmente Presidente

Nazionale AINSPED – Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori –
www.ainsped.it , in qualità di Vicepresidente Nazionale UNAPED con funzioni vicarie.

Essi costituiscono, con pieni poteri, il Primo Consiglio Nazionale UNAPED fino alla convocazione del primo congresso Nazionale.

2. Le quote associative di cui all'articolo 10 e i diritti di voto di cui all'articolo 12 entreranno in vigore a partire dall'atto formale di costituzione della Federazione: esercizio 2022, fatte salve le norme transitorie riportate in calce al presente verbale. I Soci Fondatori versano la quota di iscrizione all'atto della costituzione con riserva di rimborso delle quote versate in relazione alle spese anticipate per la costituzione di UNAPED.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sul riconoscimento degli organismi eventualmente già eletti dai coordinamenti territoriali e attribuisce loro la facoltà di rappresentanza della Federazione nelle commissioni consultive e negli altri organismi operativi previsti dalle leggi regionali.

Art. 25: NORMA FINALE

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si intendono valide le norme di legge vigenti, dei regolamenti interni e del Codice Deontologico ai sensi della Legge 4/13.



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 90041590697	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE UNAPED UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI PEDAG EDUC
--

TIPO ATTIVITÀ 960909 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA MARTIRI VI OTTOBRE 22

C.A.P. 66034	COMUNE LANCIANO	PROV. CH
-----------------	--------------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE BLLGLC68M14E435D	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE BELLISARIO GIAN LUCA

DATA 20/08/2021

IL FUNZIONARIO *Il funzionario (*)*
Elio Antonio Martello
() Firma su delega del Direttore Provinciale*
Gianfranco Antico



UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT AGRIGENTO
--